



COMUNE DI SERRARA FONTANA
PROVINCIA DI NAPOLI
STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

Ordinanza n. 40 del 25 SET. 2014

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE/RIMOZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Art. 27 (L) (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, aggiornato dal D. L.vo n° 301 del 27.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni), come modificato dall' art. 32, commi 44,45 e 46 del D.L. n° 269 del 30.09.2003, coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24.11.2003)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'accertamento tecnico acquisito al prot. di questo Ente il 05/06/2014, con n. 6074, relativo a sopralluogo espletato in località Noia, presso un fabbricato sito al piano primo di via Angelo Trofa, di proprietà Trofa Elisa Gilda nata a Serrara Fontana il 17.02.1944 e residente in Barano d' Ischia alla via Angelo Migliaccio n°115, da cui si evince la realizzazione delle seguenti opere:

- a. realizzazione di una veranda di ingresso all' abitazione costituita da lamiera coibentata rifinita nell' estradosso a finto coppo, fissata su telaio metallico e sottostanti infissi in pvc scorrevoli, ben chiusa a conformare una zona d' ingresso agli altri locali abitativi e direttamente collegata con gli stessi in difformità alla DIA prot. n°7779 del 31/07/2009 relativa alla sostituzione della copertura "con materiale similare";
- b. realizzazione/installazione di una canna fumaria a vista, in acciaio inox;
- c. permanenza di un ponteggio della larghezza di mt. 1,10 e lunghezza mt. 3,10, caratterizzato da un impalcato a quota mt. 1,00 circa e un secondo a mt. 3,75 circa, costituito da elementi metallici prefabbricati;

Visto il verbale di sequestro del Comando Polizia Municipale n° 09/LE del 30/06/2014, acquisito al prot. di questo Ente in pari data con n. 6827, emesso nei confronti della Sig. ra Trofa Elisa Gilda nata a Serrara Fontana il 17.02.1944 e residente in Barano d' Ischia alla via Angelo Migliaccio n°115, relativo alla realizzazione del "corpo veranda" eseguito alla località Noia e rilevata nella relazione tecnica prot. n. 6074 del 05/06/2014;

Dato atto che dalla relazione tecnica in argomento si evince, per quanto attiene la legittimità delle opere descritte ai punti a. b. e c., che tali opere non risultano supportate dai necessari titoli di legittimità; invero la documentazione fotografica allegata alla DIA prot. n. 7779 del 31/07/2009 rappresenta una preesistente parziale copertura di lamierina plastica grecata, sostituita poi con quella coibentata che si rileva allo stato, così come per gli infissi sottostanti che non risultano presenti nella medesima documentazione; che dai grafici allegati alla predetta D.I.A. prot. n° 7779 del 31.07.2009 non si rileva alcuna canna fumaria preesistente;

Visto il verbale ASL NA2 redatto in data 04.06.2014 dalla D.ssa Ferrandino M. Francesca in atti al P.G. con il prot. n° 6042 del 04.06.2014, dal quale si rileva che, " Il cantiere allo stato risulta inattivo in quanto non si è accertata alcuna attività edile in essere né maestranze impiegate, pertanto non è possibile espletare gli accertamenti di competenza ai sensi del D.Lgs. 81/08. Tenuto conto delle valutazioni espresse dal tecnico comunale nella predetta nota (cfr. precedente relazione di accertamenti prot. n° 4304 del 25.03.2014 ndr.), in merito alla tipologia e condizioni dell'impalcatura che comunque si presenta con tubi innocenti ossidati, in alcuni punti privi di piattina fermapiè e con piano di calpestio privo di protezione adeguata, quale parapetto regolamentare. Considerato che le opere appaiono concluse, come accertato dal tecnico comunale, in quanto si è rilevato la finitura dell'intonaco e l'installazione di una canna fumaria in acciaio, nel lato dell'immobile ove insiste l'impalcato, si chiede lo smontaggio dell'opera provvisoria."

Preso atto che nella relazione tecnica più volte richiamata, relativamente al ponteggio installato se ne richiede la rimozione sia per lo stato in cui versa, quali condizioni d' uso e mancanza di protezioni e componenti adeguate, sia per la evidente constatazione della conclusione della opere, almeno nel tratto di facciata occupato dal ponteggio come evidenziato nel verbale dell' ASL NA2;

Accertato che le opere di cui trattasi allo stato sono, pertanto, da ritenersi abusive perché realizzati in assenza del prescritto permesso a costruire e dell'Autorizzazione Paesistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. N. 42/04, in quanto hanno comportato una modifica dello stato dei luoghi ed in zona sottoposta alla legge 02.02.1974, n. 64, success. modif. ed integrata;

Visto l' art. 27 (L) (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001, aggiornato con D. L.vo n° 301 del 27.12.2002), come modificato dall'art. 32, commi 44,45 e 46 del D.L. n° 269 del 30.09.2003 coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24.11.2003;

Visto l'art 167 del D.L.vo n° 42 del 22.01.2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06.07.2000, n. 137, in G.U. n. 45 del 24.02.2004 – Suppl. Ord. n. 28);

Vista la Legge Regionale n° 10 del 23.02.1982, pubblicata nel B.U. R. n° 17 del 01.03.1982, e le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con Legge 01.09.1981, n° 65 (tutela dei beni ambientali);

Viste le norme del P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della G.R.C. n. 13390 del 28.12.1984, pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 29.04.1985;

Vista la Legge Regionale n° 17 del 20.03.1982 e ss. mm. e ii.;

Visto il P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. dell' 08.02.1999, pubblicato sulla GURI n. 94 del 23.04.1999;

Rilevato che il Comune di Serrara Fontana è assoggettato a vincolo paesistico generico, giusto D.M. 12.01.1958 (Pubbl. nella G.U. n. 19 del 24.01.1958), ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497, come sostituito dal D. Lgs.vo n. 490 del 29.10.1999, come sostituito dal D. Lgs.vo n. 42 del 22.01.2004, come integrato dalla L. 15.12.2004, n. 308 e ss. mm. e ii.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.;

Ritenuto di dover ordinare la demolizione delle opere eseguite abusivamente, stante la sussistenza del pubblico interesse, anche in considerazione che i poteri sanzionatori della P.A. costituiscono attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, così come previsto dall' art. 27 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii., nonché l'art. 167 del D. Lgs.vo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;

INGIUNGE

Alla Sig. ra Trofa Elisa Gilda nata a Serrara Fontana il 17.02.1944 e residente in Barano d' Ischia alla via Angelo Migliaccio n°115, LA DEMOLIZIONE/RIMOZIONE AD HORAS, a propria cura e spese, delle opere abusivamente realizzate e di cui agli atti richiamati in premessa, con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi originario.

Il Comando P.M. è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza che sarà notificata secondo le modalità di rito alle parti interessate e, in caso di esito negativo, redigerà verbale di inottemperanza da notificare al responsabile dell'abuso e, se diverso, anche al proprietario attuale.

NOMINA

Responsabile del procedimento il Geom. Biagio Di Meglio per i provvedimenti consequenziali.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n. 205/00 o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

Dalla Residenza Municipale, _____

25 SET. 2014



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca

N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca

Lav. Ab. n. 09/2014